



Istituto Scolastico Comprensivo
CUPRA MARITTIMA e RIPATRANSONE (AP)
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria 1° grado
Cossignano – Cupra Marittima – Massignano – Montefiore dell'Aso – Ripatransone
Via Da Sole, 1 - 63065 - RIPATRANSONE (AP)
C.F. 82005290448 – Tel. 0735/9234 e Fax 0735/99112 - APIC804003 -
e mail: apic804003@istruzione.it - Pec: apic804003@pec.istruzione.it -
Sito web: www.iccupra-ripatransone.edu.it



CIRCOLARE N. <VEDI SEGNAZIONE>

A TUTTO IL PERSONALE
AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE
SITO WEB

OGGETTO. COVID-19- MISURE URGENTI PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA SCOLASTICO

LA DIRIGENTE,

VISTO il D.L. 4 FEBBRAIO 2022, N. 5 (vigenza in data odierna);

VISTO l'art. 1 C. 7 -BIS, D.L. 16 MAGGIO 2020, N. 33, convertito, con mod. L. 14.07.2020, N. 74;

PREMESSO CHE

la misura della quarantena precauzionale non si applica al personale scolastico che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, ha avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al covid-19. Al personale di cui sopra e' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo ffp2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al covid-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene sars-cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto (autosorveglianza). La disposizione di cui sopra si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale,

INDICA, per ordine di scuola, le seguenti misure adottate dal Governo per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche.

SCUOLA INFANZIA

1.Fino a 4 casi di positività le attività proseguono in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al covid-19.

In tali casi, e' obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene sars-cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo e' attestato tramite autocertificazione.

2.Dal quinto caso di positività(rilevato entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente), le attività didattiche sono sospese per cinque giorni in regime di autosorveglianza. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene sars-cov-2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati abilitati.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al covid-19 non e' considerato il personale educativo e scolastico.

SCUOLA PRIMARIA

1. Fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l'utilizzo di mascherina ffp2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al covid-19.

In tali casi, e' obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene sars-cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo e' attestato tramite autocertificazione

2. Dal quinto caso (rilevato entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente), in regime di autosorveglianza, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine ffp2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene sars-cov-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo ffp2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati abilitati.

Per coloro in possesso di idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo ffp2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al covid-19 non e' considerato il personale educativo e scolastico

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO


1. Con un caso di positività tra gli alunni, l'attività prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo ffp2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

2. Con due o più casi di positività (rilevati entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente), in regime di autosorveglianza, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine ffp2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene sars-cov-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo ffp2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati abilitati.

Per coloro in possesso di idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo ffp2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al covid-19 non e' considerato il personale educativo e scolastico

La Dirigente Scolastica
Gaia Gentili


Firmato digitalmente da
GNTGAI64P43H769L